

## VERBALE N. 08 DEL 22 maggio 2020

Il sottoscritto CONTE Dott. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO), nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 17 maggio 2018 per il triennio 01 giugno 2018/31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge;

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati:

- l'art. 113 del dl 34/2020 che testualmente recita:

"Art. 113 Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.";

- la circolare n. 1300/2020 del 23.4.2020 emessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che dà la possibilità agli enti locali di procedere alla rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni";

Dato atto che:

- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si rende disponibile alla rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 concessi agli enti locali, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, alle condizioni, nei termini e con le modalità specificate nella citata circolare n. 1300/2020;

- possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che presentino le seguenti e contestuali caratteristiche:

a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;

b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;

c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

- sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al

momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del TUEL, con apposito decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL;

- i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso un apposito applicativo informatico di gestione;

- i prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:

a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;

b) corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione");

c) corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione");

d) corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");

e) scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

f) Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;

g) garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL;

- l'operazione di rinegoziazione dovrà essere perfezionata mediante la stipula tra l'ente e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un contratto predisposto secondo lo schema di contratto disponibile sul portale della medesima CDP;

- il termine ultimo per perfezionare la rinegoziazione è fissato perentoriamente al 3 giugno 2020;

Richiamato il c.d. "Decreto Rilancio" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14.05.2020, il quale all'art. 122 introduce una semplificazione nelle attività di rinegoziazione dei mutui, oggetto della presente deliberazione, per cui in considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione

Preso atto che lo stesso articolo 122 al comma 2 riporta che in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento;

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022, il DUP e i relativi allegati;

Considerato che:

- l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 ha determinato un impegno finanziario straordinario per gli enti locali, al fine di realizzare misure a favore di imprese e famiglie;
- in tale contesto gli enti locali hanno necessità di disporre di liquidità maggiore a fronte delle maggiori spese e nel contempo minori entrate che devono sostenere;
- il ricorso alla operazione di rinegoziazione comporterebbe un immediato sollievo alla gestione finanziaria e di cassa;
- l'Amministrazione ha espresso al Responsabile finanziario il proprio indirizzo politico favorevole affinché si provveda alla richiesta delle rinegoziazioni, pur comportando la stessa una estensione di 23 anni dei piani di ammortamento con aumento degli interessi da restituire;

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dal Ministro per la Pubblica Amministrazioni e in particolare:

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio Ragioneria dal quale si evincono i seguenti dati contabili:

RIEPILOGO TOTALE MUTUI RINEGOZIABILI								
	RESIDUO CAPITALE AL 01/01/2020	CAPITALE DA VERSARE AL 31/12/2020	NUOVA QUOTA CAPITALE AL 01/01/2021	RATE	NUOVA RATA ANNUA	TOTALE 23 RATE	TOALE QUOTA INTERESSI	TOTALE QUOTA CAPITALE
1	52.889,56	132,22	52.757,34	23	3.247,42	74.690,66	21.933,22	52.757,44
2	23.002,18	57,51	22.944,67	23	1.412,34	32.483,82	9.538,97	22.944,85
3	17.093,19	42,73	17.050,46	23	1.049,52	24.138,96	7.088,52	17.050,44
4	14.787,85	36,97	14.750,88	23	907,98	20.883,54	6.132,50	14.751,04
5	53.232,14	133,08	53.099,06	23	3.268,46	75.174,58	22.075,29	53.099,29
6	100.938,25	252,35	100.685,90	23	6.158,42	141.643,66	40.957,73	100.685,93
7	23.255,99	58,14	23.197,85	23	1.423,40	32.738,20	9.540,31	23.197,89
8	85.891,28	214,73	85.676,55	23	5.279,64	121.431,72	35.755,32	85.676,40
9	42.437,88	106,09	42.331,79	23	2.597,44	59.741,12	17.409,31	42.331,81
10	15.277,60	38,19	15.239,41	23	935,08	21.506,84	6.267,34	15.239,50
11	27.485,14	68,71	27.416,43	23	1.689,48	38.858,04	11.441,68	27.416,36
12	15.460,37	38,65	15.421,72	23	950,24	21.855,52	6.433,70	15.421,82
13	61.828,15	154,57	61.673,58	23	3.756,04	86.388,92	24.715,17	61.673,75
14	153.270,94	383,18	152.887,76	23	10.269,50	236.198,50	83.310,90	152.887,60
	686.850,52	1.717,13	685.133,39		42.944,96	987.734,08	302.599,96	685.134,12

ANNO	INTERESSI ANTE RINEGOZIAZIONE	QUOTA CAPITALE ANTE RINEGOZIAZIONE	RATA ANTE RINEGOZIAZIONE	INTERESSI POST RINEGOZIAZIONE	CAPITALE POST RINEGOZIAZIONE	RATA ANNUA POST RINEGOZIAZIONE
2020	30.761,95	106.916,81	137.678,76	44.991,32	1.717,13	46.708,45
2021	25.779,65	111.899,11	137.678,76	22.733,95	20.211,00	42.944,95
2022	20.564,74	117.114,02	137.678,76	22.056,15	20.888,80	42.944,95
2023	15.106,28	122.572,48	137.678,76	21.355,35	21.589,60	42.944,95
2024	9.393,52	128.283,24	137.676,76	20.630,76	22.314,19	42.944,95
	<b>101.606,14</b>	<b>586.785,66</b>	<b>688.391,80</b>	<b>131.767,53</b>	<b>86.720,72</b>	<b>218.488,25</b>

NUOVA SITUAZIONE MUTUI RINEGOZIABILI DAL 2025 FINO AL 2043							
RATE TOTALI	RATA ANNUA TOTALI DAL 01/01/2025	RATA TOTALE MUTUI					
19	42.944,95	815.954,05					
	INTERESSI	215.823,76					
		600.130,29					
MUTUO		RATA ANNUALE	NR. RATE	TOTALE RATE DAL 2025 AL 2043	RATA TOTALE MUTUO	INTERESSI DAL 01/01/2025	CAPITALE DAL 01/01/2025
1					61.700,98	15.608,60	46.092,38
2					26.834,46	6.788,33	20.046,13
3					19.940,88	5.044,51	14.896,37
4					17.251,62	4.364,12	12.887,50
5					62.100,74	15.709,71	46.391,03
6					117.009,98	29.128,40	87.881,58
7					27.044,60	6.787,10	20.257,50
8					100.313,16	25.447,93	74.865,23
9					49.351,36	12.385,19	36.966,17
10					17.766,52	4.458,66	13.307,86
11					32.100,12	8.143,34	23.956,78
12					18.054,56	4.578,96	13.475,60
13					71.364,76	17.569,23	53.795,53
14					195.120,31	59.809,68	135.310,63
RATA COMPLESSIVA ANNUA		42.944,95	19	815.954,05	815.954,05	215.823,76	600.130,29

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla rinegoziazione dei mutui.

Dr. Alessandro CONTE

